



Ordine degli
Avvocati di Pavia

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

quest'anno il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2 del *Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense* (Decreto Ministeriale Min. Giust. 25.2.2016, n. 47 pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2016, n. 8), dovrà procedere alla revisione triennale dell'Albo ai fini della verifica della sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, con riferimento al triennio 2016 - 2019 di ormai prossima conclusione. La verifica non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato regolamento la professione deve essere ritenuta come esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando è scritto:

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- c) **ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;**
- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
- e) **ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;**
- f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.



Ordine degli
Avvocati di Pavia

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali come previste per legge.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, quando il Consiglio dell'Ordine accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione di un proprio iscritto **ne dispone la cancellazione dall'Albo**, il tutto fatta salva la possibilità che l'iscritto stesso non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

Ai sensi dell'art. 4 del medesimo regolamento, **l'avvocato cancellato dall'Albo:**

- nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

- nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) ó non a caso sopra evidenziati in grassetto ó **non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.**

Si invita pertanto a verificare la sussistenza dei requisiti attestanti il regolare esercizio della professione forense.

Si allegano:

- D.M. 47/2016;

- Regolamento n. 6/2014 del CNF concernente la formazione professionale continua.

Si segnala che in data 13 dicembre p.v. il Consiglio dell'Ordine organizzerà presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri l'usuale convegno di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento forense.

Con molta cordialità.

Il Consigliere Segretario

Avv. Maria Pistorio

Il Presidente

Avv. Massimo Bernuzzi